



2023/0369(COD)

29.1.2024

EMENDAMENTI

6 - 16

Progetto di relazione
Ivan Vilibor Sinčić
(PE757.100v01-00)

che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio

Proposta di direttiva
(COM(2023)0639 – C9-0381/2023 – 2023/0369(COD))

Emendamento 6
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che *conseguano l'obiettivo* previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

Emendamento

(1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che *la loro intensità sia proporzionata allo scopo* previsto e per limitare gli oneri amministrativi, *il cui aumento è motivo di ricorrenti critiche alla legislazione dell'Unione*.

Or. cs

Emendamento 7
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente alla Commissione i risultati dei controlli ufficiali effettuati negli impianti di irradiazione e dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto. L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 1999/2/CE prevede che la Commissione pubblichi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una relazione basata sulle informazioni fornite ogni anno dagli Stati membri. Gli articoli 113 e 114 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ prevedono che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione, entro

Emendamento

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente alla Commissione i risultati dei controlli ufficiali effettuati negli impianti di irradiazione e dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto. L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 1999/2/CE prevede che la Commissione pubblichi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una relazione basata sulle informazioni fornite ogni anno dagli Stati membri. Gli articoli 113 e 114 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ prevedono che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione, entro

il 31 agosto di ogni anno, una relazione contenente gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nel quadro del suo piano di controllo nazionale pluriennale ("PCNP"). Il PCNP contempla, tra l'altro, l'ambito di applicazione della direttiva 1999/2/CE. Inoltre l'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione metta a disposizione del pubblico ogni anno una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 113 di tale regolamento. Poiché gli obblighi di presentare relazioni annuali di cui agli articoli 113 e 114 del regolamento (UE) 2017/625 già garantiscono *l'applicazione* e il monitoraggio della legislazione in materia di alimenti e ingredienti alimentari irradiati, l'analogo obbligo di presentare relazioni annuali attualmente previsto dalla direttiva 1999/2/CE dovrebbe essere soppresso al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti e la Commissione.

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. **I**).

il 31 agosto di ogni anno, una relazione contenente gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nel quadro del suo piano di controllo nazionale pluriennale ("PCNP"). Il PCNP contempla, tra l'altro, l'ambito di applicazione della direttiva 1999/2/CE. Inoltre l'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione metta a disposizione del pubblico ogni anno ***entro il 31 gennaio*** una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 113 di tale regolamento. Poiché gli obblighi di presentare relazioni annuali di cui agli articoli 113 e 114 del regolamento (UE) 2017/625 già garantiscono *l'adeguata applicazione* e il monitoraggio della legislazione in materia di alimenti e ingredienti alimentari irradiati, l'analogo obbligo di presentare relazioni annuali attualmente previsto dalla direttiva 1999/2/CE dovrebbe essere soppresso al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti ***degli Stati membri*** e la Commissione.

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. **I**).

Or. cs

Emendamento 8 **Stanislav Polčák**

Proposta di direttiva **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2000/14/CE, i fabbricanti, o i loro mandatari, sono tenuti a trasmettere alle autorità degli Stati membri e alla Commissione una copia della dichiarazione di conformità CE per *le* macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. La Commissione è tenuta a raccogliere i dati e a pubblicare periodicamente le informazioni pertinenti.

Emendamento

(5) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2000/14/CE, i fabbricanti, o i loro mandatari, sono tenuti a trasmettere alle autorità degli Stati membri e alla Commissione una copia della dichiarazione di conformità CE per *ogni tipo di* macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. La Commissione è tenuta a raccogliere i dati e a pubblicare periodicamente le informazioni pertinenti, *preferibilmente su base annuale*.

Or. cs

Emendamento 9
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I consumatori possono trovare le informazioni pertinenti relative all'emissione acustica delle macchine ed attrezzature contemplate dalla direttiva 2000/14/CE direttamente sulle macchine ed attrezzature, in quanto l'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva prevede una marcatura di rumorosità obbligatoria sulle macchine ed attrezzature. L'obbligo in capo *agli Stati membri* e alla Commissione, di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/14/CE, di fornire documentazione e di raccogliere e pubblicare dati è pertanto superfluo e dovrebbe essere soppresso a fini di razionalizzazione e per limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese e delle autorità.

Emendamento

(6) I consumatori possono trovare le informazioni pertinenti relative all'emissione acustica delle macchine ed attrezzature contemplate dalla direttiva 2000/14/CE direttamente sulle macchine ed attrezzature, in quanto l'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva prevede una marcatura di rumorosità obbligatoria sulle macchine ed attrezzature. L'obbligo in capo *ai fabbricanti o ai loro mandatari* e alla Commissione, di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/14/CE, di fornire documentazione e di raccogliere e pubblicare dati è pertanto superfluo e dovrebbe essere soppresso a fini di razionalizzazione e per limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese e delle autorità.

Or. cs

Emendamento 10
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2000/14/CE, ogni quattro anni la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella trasposizione e nell'amministrazione di tale direttiva. Per ridurre il carico amministrativo della Commissione è opportuno portare la frequenza della relazione a cinque anni. Considerando che l'ultima relazione sul funzionamento della direttiva 2000/14/CE risale al 2020, la prossima dovrebbe essere pubblicata nel 2025.

Or. cs

Emendamento 11
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tale direttiva. Detta relazione si basa sulle relazioni e sui contributi delle autorità nazionali competenti. Come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione¹⁹, le reti di riferimento europee istituite a norma della direttiva 2011/24/UE devono essere valutate ogni cinque anni. Al fine di allineare le

(8) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tale direttiva. Detta relazione si basa sulle relazioni e sui contributi delle autorità nazionali competenti. Come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione¹⁹, le reti di riferimento europee istituite a norma della direttiva 2011/24/UE devono essere valutate ogni cinque anni. Al fine di allineare le

prescrizioni in materia di comunicazione e valutazione nonché di ridurre l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri che sono tenuti a fornire informazioni *sull'attuazione della direttiva 2011/24/UE*, è opportuno modificare la frequenza delle relazioni della Commissione, che dovranno essere presentate ogni cinque anni. Considerando che l'ultima relazione sul funzionamento della direttiva 2011/24/UE è stata pubblicata nel 2022, la prossima relazione dovrebbe essere pubblicata nel 2027.

¹⁹ Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).

prescrizioni in materia di comunicazione e valutazione nonché di ridurre l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri, che sono tenuti a *norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/CE* a fornire *alla Commissione l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per preparare le relazioni*, è opportuno modificare la frequenza delle relazioni della Commissione, che dovranno essere presentate ogni cinque anni. Considerando che l'ultima relazione sul funzionamento della direttiva 2011/24/UE è stata pubblicata nel 2022, la prossima relazione dovrebbe essere pubblicata nel 2027.

¹⁹ Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).

Or. cs

Emendamento 12 **Stanislav Polčák**

Proposta di direttiva **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni sull'applicazione di tale direttiva almeno ogni due anni. La frequenza di dette relazioni obbligatorie è superiore al necessario. A fini di razionalizzazione e per limitare gli oneri amministrativi degli Stati membri, la frequenza delle relazioni obbligatorie degli

Emendamento

(9) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni sull'applicazione di tale direttiva almeno ogni due anni. La frequenza di dette relazioni obbligatorie è superiore al necessario. A fini di razionalizzazione e per limitare gli oneri amministrativi degli Stati membri, la frequenza delle relazioni obbligatorie degli

Stati membri dovrebbe essere modificata, prevedendo la presentazione ogni cinque anni, in modo che corrisponda all'obbligo in capo alla Commissione, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tale direttiva. Inoltre, ***ciò farà*** sì che la Commissione disponga delle informazioni necessarie per la valutazione che deve effettuare al momento dell'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE che specificano a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito di registrazione ***e consentirà alla Commissione di utilizzare in modo più efficiente le informazioni contenute nelle relazioni degli Stati membri.***

Stati membri dovrebbe essere modificata, prevedendo la presentazione ogni cinque anni, in modo che corrisponda all'obbligo in capo alla Commissione, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tale direttiva. Inoltre, ***tali relazioni faranno*** sì che la Commissione disponga delle informazioni necessarie per la valutazione che deve effettuare al momento dell'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE che specificano a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito di registrazione.

Or. cs

Emendamento 13

Bas Eickhout

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Direttiva 1999/2/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell'autorizzazione, nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l'autorizzazione stessa.;

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell'autorizzazione, nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l'autorizzazione stessa.

Inoltre, gli Stati membri che presentano i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione ionizzanti a norma dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625 li specificano, in particolare, in funzione delle categorie e dei quantitativi di prodotti trattati e delle

dosi somministrate, e includono i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione dei prodotti.

Or. en

Emendamento 14
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 1999/2/CE
Articolo 7, paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell'autorizzazione, nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l'autorizzazione stessa.;

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, **senza indebito ritardo**, il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell'autorizzazione, nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l'autorizzazione stessa.

Or. cs

Emendamento 15
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Direttiva 1999/2/CE
Articolo 7, paragrafo 3

Testo della Commissione

4. In base ai dati forniti ai sensi del paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dati particolareggiati relativi agli impianti nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione.

Emendamento

4. In base ai dati forniti ai sensi del paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dati particolareggiati relativi agli impianti nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione, **senza indebito ritardo non appena abbia preso atto di tali cambiamenti a seguito della notifica dello Stato membro a norma del paragrafo 3.**

Emendamento 16
Stanislav Polčák

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2007/2/CE
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) all'articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione contiene in particolare:"